

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

Disposizioni in ordine all'inquadramento delle misure di sostegno al settore forestale del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità delle misure forestali con le disposizioni sugli aiuti di stato. In particolare sono valutate:

- la Misura 4 Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia per quanto attiene alla sottomisura 4.3. "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", suddivisa in due operazioni: 4.3.01 "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale" e 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi;
- la Misura 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia per quanto attiene la sottomisura 8.3, con l'operazione 8.3.01 "Prevenzione dei danni alle foreste"; la sottomisura 8.4, con l'operazione 8.4.01 "Ripristino dei danni alle foreste"; la sottomisura 8.6 "Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", con le operazioni: 8.6.01 "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali" e 8.6.02 "Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".

Riferimenti normativi

il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 17 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"; 21 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"; 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" 26; "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"; 81 "Aiuti di stato";

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;

la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e in particolare l'articolo 42;

La deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014–2020";

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

– l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:

- il par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- il par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi negli articoli 34 par. 5 lettere da a) a c), 40 e 41 non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

- il par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per l'impresa che sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi di cui all'art. 34 "aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" par. 5 lett. d);
 - il par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:
- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
 - "grandi imprese": le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
 - "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e,

se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale": condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
- "altre avversità atmosferiche": condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 16, del presente regolamento;
- "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
- "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
- "equivalente sovvenzione lordo": importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- "attivi immateriali": attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- "investimenti non produttivi": gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;
- l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;
- l'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera i) aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale di cui all'articolo 40: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento; e alla lettera j) aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.
- l'art. 6 "effetto incentivazione" che dispone:
 - ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
 - al par. 5 lett. i) che non sia richiesto o non sia presunto un effetto di incentivazione per gli aiuti destinati al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizootie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34;
- l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di

interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

- l'art. 8 “Cumulo” che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- l'art. 9 “pubblicazione e informazione” che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;
- l'art. 10 “Possibilità di evitare una doppia pubblicazione” che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 702/2014;
- l'art. 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

- l'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- l'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Disposizioni specifiche per Operazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.

A) Titolo del regime “Prevenzione e Ripristino dei danni alle foreste”

Il regime contempla l'operazione 8.3.01 – “Prevenzione dei danni alle foreste Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici e l'operazione 8.4.01 – Ripristino dei danni alle foreste della Sottomisura 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Le operazioni fanno parte del Programma di sviluppo rurale di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184 e sono pertanto cofinanziate dal FEASR (fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale). La dotazione complessiva è pari a 30 milioni di euro, di cui € 12.936.000 quota FEASR e € 17.064.000 quota cofinanziamento nazionale.

Il regime sarà attuato nel rispetto in toto dell'art. 34 “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici” del regolamento (UE) 702/2014.

I bandi corrispondenti alle operazioni 8.3.01 e 8.4.01 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

I beneficiari del regime, conformemente all'art. 24 del regolamento (UE) 1305/2013 e dell'art. 34 par. 1 sono:

- Enti di diritto pubblico;
- Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (*)
- Conduttori privati di superfici forestali.

(*) I consorzi forestali sono le associazioni di proprietari e/o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. Agli stessi soggetti di diritto privato è attribuito specifico riconoscimento da parte della Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” art. 56 (Associazionismo e consorzi forestali)¹. La

¹ Art. 56 (Associazionismo e consorzi forestali) 1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. 2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di apicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. 3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. 4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. 5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. 6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. 7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.

loro principale attività è gestire, con le modalità della pianificazione regionale, il territorio a loro conferito nel fascicolo aziendale² dai consorziati. La superficie minima conferita (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) deve essere: 1) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o 2) di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

Conformemente al par. 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) 702/2014 solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio così riportate nel "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" attivato a livello regionale per il triennio 2014 – 2016, potranno beneficiare di contributo per prevenire i danni da incendio.

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Conformemente al par. 10 dell'art. 34 del regolamento (UE) 702/2014 le attività e i progetti sovvenzionati sono sempre coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale.

L'intensità di aiuto, conformemente al par. 12 dell'art. 34 del regolamento 702/2014, può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili. Per ciascuna operazione sono fissate delle intensità specifiche.

Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Non sono ammesse a contributo le attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

Nel caso di fasce parafulco, il contributo potrà coprire anche le spese di manutenzione.

Per tutti gli interventi che riguardano una superficie maggiore di 100 ha è obbligatoria la presentazione di un piano di gestione forestale i cui contenuti dovranno essere in linea con le indicazioni di gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste della Regione Lombardia.

Non è previsto alcun contributo per mancato guadagno in seguito ad incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, e/o altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2022. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Disposizioni specifiche per l'operazione 8.3.01 "Prevenzione dei danni alle foreste"

Nell'operazione 8.3.01 sono considerati ammissibili i costi in relazione a:

A. interventi volti alla realizzazione di strutture di protezione e di infrastrutture di supporto alle attività di antincendio boschivo (quali strade di raccordo ai punti di approvvigionamento dei mezzi antincendio e piste, punti di approvvigionamento idrico, aree di atterraggio per mezzi aerei dedicati e finalizzate

² Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99 e dal Decreto legislativo 99/2004.

esclusivamente alla prevenzione e al contrasto degli eventi calamitosi, escludendo quindi l'utilizzo commerciale) in applicazione al par. 5 lett. a) art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014;

B. interventi selvicolturali preventivi per il miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo esclusivamente di prevenire i rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico (es.: diradamenti, sostituzione di specie fuori areale, asportazione del materiale forestale deperente, rinfoltimenti, conversione dei cedui) in applicazione al par. 5 lett. b) art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014;

C. investimenti per l'installazione o l'adeguamento di attrezzature necessarie per la prevenzione dagli incendi boschivi, compresa la strumentazione di monitoraggio e comunicazione necessaria per la prevenzione e la lotta agli incendi in applicazione par. 5 lett. c) art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014;

D. interventi preventivi volti alla realizzazione e al miglioramento delle sistemazioni idraulico-forestali (es.: regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti a rischio di frana, riassetto idrogeologico) in applicazione al par. 5 lett. a) art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014;

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%, con esclusione degli interventi della tipologia B richiesti da beneficiari diversi da Enti pubblici e consorzi forestali riconosciuti, per i quali il sostegno è pari al 90% della spesa ammessa.

Gli interventi previsti alle lettere A, B e C fanno riferimento per quanto riguarda gli aiuti per la prevenzione degli incendi al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attivato a livello regionale per il triennio 2014 – 2016, ottemperando così alle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'art. 34 reg. 702/2014 secondo il quale solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio del piano possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

Gli interventi previsti alla lettera B inoltre sono ammissibili solo se soddisfano tutte le condizioni sotto riportate:

- sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;
- sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;
- sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale e riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.

Le condizioni sopra richiamate, compresa la dimensione minima della superficie oggetto d'intervento, garantiscono l'efficacia ambientale degli interventi che, avendo natura preventiva, devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale.

Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle "aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico" individuate nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Gli investimenti di prevenzione relativi alle voci B. e D. sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

Gli interventi di prevenzione contemplati nell'operazione 8.3.01 saranno realizzati nelle aree interessate da eventi calamitosi solamente una sola volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020.

Tra i costi ammissibili non rientrano le spese relative alle attrezzature personali utilizzabili nell'attività degli addetti all'antincendio.

Conformemente al par. 10 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 la dimensione aziendale al di sopra della quale il finanziamento è subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale è pari a 100 ettari.

Disposizioni specifiche per l'operazione 8.4.01 "Ripristino dei danni alle foreste"

Nell'operazione 8.4.01 sono considerati ammissibili i costi in relazione a:

E. interventi selvicolturali di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o da diffusi attacchi parassitari e fitopatie o da eventi legati ai cambiamenti climatici (es. interventi di rinnovazione del sovrassuolo – apertura buche, acquisto piantine e tutori, posa in opera, ecc., ripristino di piste forestali e altre operazioni accessorie), compresi gli interventi necessari all'abbattimento ed asportazione del materiale danneggiato, in applicazione al paragrafo 5, lettera d), art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014.

Gli interventi di cui sopra sono ammissibili solo se:

- sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;
- sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;
- non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale;
- riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.

Per la ricostituzione del potenziale forestale (in relazione ai costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d) dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014), i contributi saranno ammissibili se riconosciuti formalmente da parte delle autorità competenti. Tale riconoscimento dovrà attestare conformemente al paragrafo 8 lett. a) dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 : 1) che si è manifestato l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico; e 2) conformemente al paragrafo 8 lett. b) dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 che l'evento riconosciuto, e le misure adottate in conformità della direttiva 2000/29/CE nel caso in cui si tratti di organismo nocivo ai vegetali, ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale.

Gli interventi di ripristino da attacchi parassitari e fitopatie, pur in assenza di situazioni di criticità, sono inseriti nella misura 8.4.01 in via precauzionale al fine di assicurare la possibilità di intervenire in caso di insorgenza di eventi calamitosi nel corso del periodo di programmazione. In caso di attivazione, che sarà preventivamente comunicata, verrà definito l'elenco delle specie e degli organismi nocivi alle piante che hanno provocato la calamità. La tipologia di organismo nocivo, di attacco parassitario e l'estensione del danno verranno valutate, recensite e attestate dal competente Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia che ne certificherà le caratteristiche, i danni e l'estensione in ottemperanza al paragrafo 9 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Per quanto riguarda la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Protezione Civile regionale, che ne attesta l'estensione.

Gli investimenti di ripristino sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

I costi standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai beneficiari privati. Per i beneficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati, i costi standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l'importo della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l'importo della spesa da liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici i costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative all'appalto.

Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento, sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.

Per tutti gli interventi lo strumento adottato è il Piano di indirizzo forestale o il Piano di assestamento forestale.

Conformemente al paragrafo 11 dell'art. 34 del reg.(UE) 702/2014 non è previsto alcun contributo per mancato guadagno dovuto a incendi e calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.

In ottemperanza al paragrafo 12 dell'art. 34 del reg 702/2014 gli aiuti concessi per il ripristino danni per gli eventi di cui alla tipologia "E" non possono superare il 100 % dei costi ammissibili. L'intensità del 100% deve essere rispettata cumulativamente anche se il beneficiario riceve in aggiunta eventuali altri pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative.

B) Titolo del regime “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale”

Il regime comprende la sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, con l'operazione 4.3.01 – “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale” e 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi". Le operazioni sono parte del Programma di Sviluppo Rurale di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184. L'operazione è cofinanziata dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) con dotazione per l'operazione 4.3.01 pari a € 21 milioni, di cui € 9.055.200 quota FEASR e € 11.944.800 quota cofinanziamento nazionale; per l'operazione 4.3.02 pari a € 9 milioni, di cui € 3.880.800 quota FEASR e € 5.119.200 quota cofinanziamento nazionale.

Il regime sarà attuato nel rispetto in toto dell'art. 40 “Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale” del regolamento (UE) 702/2014.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2022. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Disposizioni specifiche per l'operazione 4.3.01 Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale

I bandi corrispondenti all'operazione 4.3.01 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti per essere ammissibili devono essere in regola con la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; legge regionale 11 marzo 2005 , n. 12 “Legge per il governo del territorio”; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826 “Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Le agevolazioni sono rivolte ad investimenti materiali per l'accesso ai terreni forestali come riportato all'art. 40 par. 5 lett. a) del regolamento (UE) 702/2014.

L'adeguamento e il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali è riferito alla classe di transitabilità delle stesse e consiste in interventi di ampliamento della larghezza, della regolazione delle pendenze e del raggio di curvatura dei tornanti, per ottimizzare la transitabilità delle stesse ed aumentarne la sicurezza. Il fondo stradale non può essere asfaltato ma deve essere costituito da materiali naturali.

L'utilizzo di dette strade è regolamentato dai Comuni interessati dalla strada stessa al fine di garantire un corretto accesso alle aree interessate (boschi, pascoli, ecc.).

I beneficiari dell'operazione 4.3.01 sono:

- gli Enti pubblici e i soggetti di diritto pubblico,
- i consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (*)

- i soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati.

(*) I consorzi forestali sono le associazioni di proprietari e/o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. Agli stessi soggetti di diritto privato è attribuito specifico riconoscimento da parte della Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” art. 56 (Associazionismo e consorzi forestali)³. La loro principale attività è gestire, con le modalità della pianificazione regionale, il territorio a loro conferito nel fascicolo aziendale⁴ dai consorziati. La superficie minima conferita (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) deve essere: 1) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o 2) di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

Gli aiuti sono destinati a investimenti materiali connessi a infrastrutture di accesso aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste. Le strade in questione sono di servizio, necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste:

- realizzazione di strade agro-silvo-pastorali (di classe di transitabilità I e II**) previste nei Piani della viabilità agro-silvo-forestale (Piani VASP);
- miglioramento e adeguamento (agli standard di transitabilità I e II) di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo;
- realizzazione di piattaforme, ad uso collettivo, connesse alla rete viaria forestale e funzionali alla raccolta, deposito e movimentazione del materiale proveniente dal bosco per lo stoccaggio di cippato, e/o legname) (**).

(**) Le classi di transitabilità delle strade agro-silvo-pastorali sono definite dalla delibera della Giunta Regionale n. 14016 del 08.08.2003.

(***) funzionale alle precedenti due tipologie di intervento.

Non sono ammissibili gli interventi per viabilità con funzione di supporto alle infrastrutture agricole o pastorali.

Gli aiuti in osservanza al paragrafo 6 dell'art. 40 del regolamento (UE) 702/2014 finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità;

³ Art. 56 (Associazionismo e consorzi forestali) **1.** La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. **2.** I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. **3.** Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. **4.** I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. **5.** Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. **6.** La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. **7.** La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.

⁴ Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99 e dal Decreto legislativo 99/2004.

gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b).

Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

In aderenza alle categorie di beneficiari così come definite nella scheda dell'operazione 4.03.01 l'aiuto viene concesso come contributo in conto capitale, nella percentuale massima prevista paragrafo 8 dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 al fine di perseguire l'incremento del carattere multifunzionale delle foreste secondo il prospetto sotto riportato.

	Enti pubblici	ConSORZI forestali	Soggetti privati gestori
Realizzazione strade asp	100%	100%	--
Miglioramento di strade asp	100%	100%	80%
Realizzazione di piattaforme di stoccaggio	100%	80%	--

In ogni caso non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, par. 14 del Regolamento (UE) 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

Disposizioni specifiche per l'operazione 4.3.02 - Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi

I bandi corrispondenti all'operazione 4.3.02 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti per essere ammissibili devono essere in regola con la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Gli interventi finanziati con l'operazione 4.03.02 contribuiscono sinergicamente alla fruizione ambientale in modo ecosostenibile e gratuito aumentandone salvaguardia e il pregio ambientale.

Le agevolazioni sono rivolte ad investimenti materiali per l'accesso ai terreni forestali, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica come riportato all'art. 40 par. 5 lett. a) e c) del regolamento (UE) 702/2014.

I beneficiari dell'operazione 4.3.02 sono proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe. Nel caso di soggetti che non sono proprietari della struttura oggetto dell'intervento, gli stessi devono garantire la disponibilità del bene per 10 anni.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'art. 40 del regolamento (UE) sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, relative a infrastrutture al servizio delle malghe:

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, per uso non irriguo rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- spese generali, sino ad un massimo del 10% dei costi connessi e in relazione agli investimenti ammissibili a finanziamento.
-

I costi per i contratti di leasing non sono finanziati con la presente operazione.

Non sono ammissibili a finanziamento gli impianti fotovoltaici a terra.

Le spese relative all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo della presente operazione.

Relativamente alla produzione di energia, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

L'operazione si applica nelle aree svantaggiate di montagna.

Sono oggetto di finanziamento solo gli interventi coerenti con le strategie e gli obiettivi dei piani di sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione in coerenza con il reg. 702/2014 art. 40 par. 8 per quanto attiene in particolare la valorizzazione del pregio ambientale delle foreste e l'incremento del carattere multifunzionale delle foreste:

- requisiti qualitativi degli interventi (in ordine decrescente: numero di strutture coinvolte nel progetto comprensoriale, investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dimensione del territorio interessato, diversificazione delle attività, attività di trasformazione);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree protette e aree Natura 2000);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Proprietari pubblici, gestori pubblici).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 90% come consentito dal paragrafo 8 dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 702/2014.

C) Titolo del regime “Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”

Il regime concerne la sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, con l'operazione 8.6.01 – “Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali” e con l'operazione 8.6.02 – “Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” sono parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, cofinanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e approvate con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015, a seguito di notifica alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184. La dotazione complessiva delle operazioni 8.6.01 e 8.6.02 è pari a € 11 milioni, di cui € 4.743.200 quota FEASR e € 6.256.800 quota cofinanziamento nazionale.

Il regime sarà attuato nel rispetto in toto dell'art. 41 “Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” del regolamento (UE) 702/2014.

I bandi corrispondenti all'operazione 8.6.01 e all'operazione 8.6.02 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti finanziati dal presente regime per essere ammissibili devono rispettare la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826

“Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Le operazioni 8.06.01 “Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali” e 8.06.02 “Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”, non contemplano :

- investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia di cui al regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par. 9;
- investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa; di cui al regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par. 9;
- aiuti a progetti di investimento bioenergetici. di cui al regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par. 9.

In ottemperanza al regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par. 7 il capitale circolante non è un costo ammissibile.

Gli interventi di miglioramento nei boschi produttivi e nei castagneti sono ammissibili su aree oggetto di pianificazione forestale e nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei piani di riferimento.

Indipendentemente dalla dimensione aziendale quale condizione di ammissibilità ai finanziamenti, nell'operazione 8.6.01 e nell'operazione 8.6.02, tutte le domande di aiuto devono essere corredate da una relazione di investimento, che individua:

- gli obiettivi dell'intervento,
- i caratteri di innovazione tecnologica degli investimenti oppure le superfici oggetto d'intervento,
- la sostenibilità finanziaria dell'investimento,

- il costo dell'investimento.

Gli aiuti vengono concessi come contributo in conto capitale, nella percentuale massima del 40% dei costi ammissibili.

In ogni caso non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, par. 14 del Regolamento (UE) 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2022. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Disposizioni specifiche per l'operazione 8.6.01 "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali".

Beneficiari:

- le imprese boschive iscritte all'Albo regionale,
- i consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (*)
- le imprese agricole e i soggetti privati che conducono superfici forestali,
- i Comuni.

(*) I consorzi forestali sono le associazioni di proprietari e/o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. Agli stessi soggetti di diritto privato è attribuito specifico riconoscimento da parte della Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" art. 56 (Associazionismo e consorzi forestali)⁵. La loro principale attività è gestire, con le modalità della pianificazione regionale, il territorio a loro conferito nel fascicolo aziendale⁶ dai consorziati. La superficie minima conferita (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) deve essere: 1) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o 2) di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

L'Albo regionale garantisce il possesso di requisiti di professionalità e di competenze tecniche specifiche nello svolgimento delle attività selvicolturali, acquisite con corsi di formazione dedicati. Possono iscriversi all'Albo anche le imprese boschive con sede legale fuori dalla Lombardia. L'iscrizione all'Albo è aperta e può essere effettuata durante tutto il periodo di programmazione.

Interventi ammissibili

⁵ Art. 56 (Associazionismo e consorzi forestali) **1.** La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. **2.** I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. **3.** Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. **4.** I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. **5.** Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. **6.** La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. **7.** La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.

⁶ Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99 e dal Decreto legislativo 99/2004.

L'operazione 8.6.01 in coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, finanzia le seguenti tipologie di intervento:

tipologia 1. investimenti in attrezzature riguardanti le operazioni selvicolturali di abbattimento, allestimento, esbosco del legname (rif. regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par.6 lett.b);

tipologia 2. investimenti diretti ad accrescere il valore economico di boschi a finalità produttiva (rif. regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par.6 lett.a e art. 41 par. 8):

A. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva di popolamenti forestali (tagli colturali e intercalari, ripuliture, diradamenti, ecc.);

B. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva dei castagneti, coltivati in natura, i cui frutti sono raccolti nel bosco.

Non sono ammissibili gli investimenti per la ricostituzione dei soprassuoli boscati a seguito di utilizzazione forestale, nonché gli interventi di manutenzione.

Gli investimenti sopra richiamati possono essere effettuati una sola volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020 e devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti forestali.

Gli investimenti in attrezzature di cui alla tipologia 1 possono essere finanziati solo alle imprese boschive e ai Consorzi forestali, che ne assicurano l'utilizzo a livello di azienda forestale e possono essere effettuati su tutto il territorio regionale.

Mentre gli investimenti che rientrano nella tipologia 2 possono essere effettuati nei comuni di montagna e di collina secondo la classificazione ISTAT.

Disposizioni specifiche per l'operazione 8.6.02 "Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".

Beneficiari:

- le micro e piccole imprese del comparto legno, con l'esclusione delle aziende che effettuano la trasformazione industriale del legno.

Interventi ammissibili:

Per l'operazione 8.6.02, in coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, limitate alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè le lavorazioni volte alla produzione di materiali grezzi e semilavorati per fini energetici, strutturali, artigianali:

1. Investimenti in impianti ed attrezzature destinati alla prima lavorazione in aree di raccolta e stoccaggio (es. macchine per la produzione di assortimenti da spacco e fasciame, paleria, tronchetti e legna da ardere, cippato); (rif. regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par.6 lett.b).

2. Investimenti per la realizzazione e il miglioramento a livello aziendale di infrastrutture logistiche e di servizio per la movimentazione, prima lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, comunque precedenti alla trasformazione industriale. (rif. regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par.6 lett.a).

L'operazione 8.6.02 si applica su tutto il territorio regionale.

Per tutti gli interventi è obbligatoria la presentazione del Piano/relazione d'investimento, pertanto ciascuna domanda di aiuto dovrà essere corredata di tale documento.

Gli interventi previsti nel paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili nei limiti di una capacità massima di 10.000 mc/anno di materia prima da lavorare.